



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27.12.2017

OGGETTO: IMU-APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2018.-

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 20,30, si é riunito nella Sala consiliare del Municipio in frazione Chiesa in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA
MAZZOCCO GIANFRANCO
PINAREL STEFANO
TOGNINI ALEXANDRA
CAPITANI DIEGO
BENDOTTI DANIELA
CESPRINI MICHELA
TANFERANI ANGELO
PINAREL FABIO
CAVALLINI MAURO

Totali N.

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
	X
7	3

Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca

Assiste : Dott. Izzo Vincenzo Segretario Comunale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale -- I.U.C., nella componente IMU: Imposta municipale Propria, TA.SI.: Tassa sui Servizi Indivisibili, TA.RI.: Tassa Rifiuti;

Dato atto che, con delibera C.C. n. 25 in data 06.08.2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale -- I.U.C., ai sensi dell'art. 52, D.L.gs. 446/1997, con decorrenza 01.01.2014;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della Legge n.147/2013, il Comune determina l'aliquota dell'imposta rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.SI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, Lg. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007) per il quale: gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 6, Lg. 214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare sulla materia di cui all'oggetto;

Considerato che nell'anno 2017 sono state applicate le aliquote e detrazioni previste per legge come segue:

- Abitazione principale iscritta a catasto con le categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici): **4,00 per mille** (sono escluse dal pagamento IMU le altre abitazioni principali non iscritte nelle suddette categorie)
- Aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: **7,6 per mille**
- Aliquota per gli immobili iscritti a catasto urbano con le categorie C01 – C03 – D02 – D08: **7,6 per mille**
- Detrazione abitazione principale (cat. A/1 – A/8 – A/9): **€ 200,00**

dando atto che a seguito della determinazione delle suddette aliquote non vengono superate le aliquote massime consentite, come previsto dell'art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013;

Dato atto che la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) prevede importanti modifiche al vigente sistema tributario, in particolare:

- abolizione dell' IMU per gli imballonati delle imprese, ovvero prevede una nuova disciplina della determinazione della rendita catastale (attraverso stima diretta) degli immobili classificati nei gruppi catastale D ed E, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.- E' prevista l'assegnazione ai comuni di un contributo annuale statale in ragione della diminuzione del gettito IMU derivante dall'applicazione del nuovo sistema di determinazione della rendita.-
- eliminazione della TASI sulla prima casa, escluse le abitazioni di lusso (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).-
- eliminazione dell' IMU sui terreni agricoli.-

- concessione agevolazione riduzione base imponibile del 50% per le abitazioni, escluse cat. A1, A8 e A9 concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado a condizione che vengano utilizzate come abitazione principale, con contratto di comodato registrato e che il comodante risiede nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto del comodato e non possieda altri immobili poltre alla propria abitazione principale e quella data in comodato ai sensi dell'art. 1, comma 10 lettera b, legge 208/2015.-
- ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a) della legge di stabilità 2016, l'eliminazione del comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che prevedeva la facoltà dei Comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale.-

Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 24.03.2017 "IMU-Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2017".-

Dato atto che la Legge di Bilancio 2018, in corso di pubblicazione, modificando l'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016, dispone il blocco anche per il 2018 del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2018 nella misura fissata per l'anno 2017 ed elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito IMU iscritto nel bilancio di previsione 2018-2019-2020.-

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.-

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di determinare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2018:

- Abitazione principale iscritta a catasto con le categorie: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici): **4,00 per mille** (sono escluse dal pagamento IMU le altre abitazioni principali non iscritte nelle suddette categorie)
- Aliquota altri fabbricati ed aree edificabili: **7,6 per mille**
- Aliquota per gli immobili iscritti a catasto urbano con le categorie C01 – C03 – D02 – D08: **7,6 per mille**

dando atto che a seguito della determinazione delle suddette aliquote non sono superate le aliquote massime consentite, come previsto dell'art. 1, comma 677, Legge n. 147/2013.-

2) Di determinare in € 200,00 la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (unità immobiliari classificate in A/1, A/8 e A/9).-

3) Di trasmettere telematicamente, a cura dell'Ufficio Tributi, al Ministero delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15.12.1997 e dell'art. 13, comma 13 bis) e 15, D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, la presente deliberazione, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 del 28.02.2014, costituendo condizione per l'efficacia dell'Atto.-

4) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 172, D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.TO SILVIA MIGUIDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO IZZO

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO VINCENZO IZZO

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
F.TO OLIVA MARINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 05.01.2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 05.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO IZZO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
